

Esente da bollo ai sensi dell'art. 27 bis Tabella Allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

N. 42645 Rep.

N. 22046 Fasc.

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Repubblica Italiana

L'anno 2008 (duemilaotto) il giorno 24 (ventiquattro) del mese di novembre.

In Lodi, Via Garibaldi n. 36.

Davanti a me dottoressa PATRIZIA CODECASA Notaio residente in Lodi ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano.

Sono personalmente comparsi i signori:

- MURONI VITTORIO nato a Loerrach (Germania) il 17 settembre 1968, domiciliato a Corte Palasio Via Giuseppe Verdi n. 3,

Codice Fiscale MRN VTR 68P17 Z112A;

- MOCCHI WALTER nato a Como il 13 agosto 1957, domiciliato a Crespiatica Via Verdi n. 11,

Codice Fiscale MCC WTR 57M13 C933B;

- PALA GIUSEPPINA nata a Lodi il 21 luglio 1967, domiciliata a Lodi Via Marsala n. 70

Codice Fiscale PLA GPP 67L61 E648J.

Persone della cui identità personale io Notaio sono certo.

E quivi detti comparsi, previa dichiarazione di essere di cittadinanza italiana, di comune accordo fra di loro, approvano il seguente atto costitutivo:

1.) E' costituita fra i signori MURONI VITTORIO, MOCCHI WALTER e PALA GIUSEPPINA e tutti coloro che vi aderiranno in seguito, una libera associazione di solidarietà sociale, senza fini di lucro, denominata:

"FABIO MURONI ONLUS".

2.) L'associazione ha sede in Corte Palasio Via Giuseppe Verdi n. 3.

3.) L'associazione in oggetto non ha scopo di lucro e si propone esclusivamente il perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

In particolare l'associazione persegue - direttamente o tramite accordi o convenzioni con altre associazioni, fondazioni, enti (anche locali) - unicamente la finalità di prestare cure ed assistenza sanitaria specialistica a favore di:

MURONI FABIO, nato a Lodi il 29 maggio 2005

che si trova in condizione di svantaggio fisico essendo affetto da Sindrome di West;

nonchè a favore di altri soggetti che si trovano in condizione di svantaggio fisico.

E' vietato all'associazione svolgere attività diverse da quella istituzionale. Essa potrà tuttavia, svolgere attività direttamente connesse o accessorie a quella istituzionale quali, a titolo meramente esemplificativo:

a) organizzare spettacoli, concerti, rappresentazioni od eventi in genere all'unico fine di raccogliere fondi da devolvere allo scopo istituzionale;

b) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento dello scopo istituzionale;

c) svolgere ogni altra attivita' idonea ovvero di supporto al raggiungimento dello scopo istituzionale.

4.) L'associazione è retta dallo statuto che, previa lettura, da me Notaio datane ai comparsi, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

5.) Il Consiglio Direttivo dell'Associazione viene così costituito:

- MURONI VITTORIO, come sopra comparso, Presidente;
- MOCCHI WALTER, come sopra comparso, Vicepresidente;
- PALA GIUSEPPINA, come sopra comparsa, Consigliere.

6.) Le spese e le tasse del presente atto sono a carico dell'Associazione.

E richiesto

io Notaio ho ricevuto questo atto scritto a macchina nei modi di legge da persona di mia fiducia e da me completato a mano, del quale ho dato lettura ai comparsi che lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore 17 (diciassette).

Consta l'atto di un foglio scritto per tre intere pagine.

f.to. GIUSEPPINA PALA

f.to. VITTORIO MURONI

f.to. MOCCHI WALTER

f.to. PATRIZIA CODECASA Notaio

(L.S.)

Allegato "A" al n.42645/22046 di Rep.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 - Denominazione - sede - durata

E' costituita un'Associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilita' sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 460/97 sotto la denominazione:

"FABIO MURONI ONLUS".

La locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilita' sociale, ovvero l'acronimo O.N.L.U.S., dovra' essere utilizzata nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo e/o comunicazione rivolta al pubblico.

L'Associazione ha sede in Corte Palasio Via Giuseppe Verdi n. 3 ed ha durata illimitata.

Art. 2 - Scopo

L'Associazione "FABIO MURONI ONLUS".non ha scopo di lucro e si propone esclusivamente il perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

In particolare l'Associazione persegue - direttamente o tramite accordi o convenzioni con altre associazioni, fondazioni, enti (anche locali) - unicamente la finalità di prestare cure ed assistenza sanitaria specialistica a MURONI FABIO, nato a Lodi il 29 maggio 2005 che si trova in condizione di svantaggio fisico essendo affetto da Sindrome di West;

nonchè a favore di altri soggetti che si trovano in condizione di svantaggio fisico.

È vietato all'Associazione svolgere attività diverse da quella istituzionale. Essa potrà, tuttavia, svolgere attività direttamente connesse o accessorie a quella istituzionale quali, a titolo meramente esemplificativo:

- a) organizzare spettacoli, concerti, rappresentazioni od eventi in genere all'unico fine di raccogliere fondi da devolvere allo scopo istituzionale;
- b) partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento dello scopo istituzionale;
- c) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al raggiungimento dello scopo istituzionale.

Art. 3 - Associati

Possono far parte dell'Associazione, previo nulla osta del Consiglio Direttivo, tutti coloro che intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento dello scopo dell'Associazione.

Tutti gli associati hanno diritto di ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera dell'Associazione e di intervenire con diritto di voto nelle assemblee, in particolare per l'approvazione e per le modifiche dello statuto e per la nomina degli organi direttivi.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali ed al pagamento della quota associativa annuale che verrà determinata dal Consiglio Direttivo.

Gli associati vengono espulsi dall'Associazione, con decisione assunta dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato, per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto;
- b) quando si rendano morosi, senza giustificato motivo, nel pagamento della quota associativa annuale;
- c) quando, in qualunque modo, il loro comportamento sia giudicato dannoso per l'Associazione.

Art. 4 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione.

All'Assemblea compete:

- I) discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- II) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- III) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- IV) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo;
- V) approvare le linee generali di programma dell'attività dell'Associazione.

La convocazione dell'assemblea avverrà a cura del Presidente del Consiglio Direttivo il quale potrà, a tale scopo, avvalersi di ogni mezzo di comunicazione. La convocazione dell'assemblea sarà comunque validamente effettuata mediante comunicazione sul sito internet www.fabiomuroni.it, da effettuarsi almeno 5 (cinque) giorni, naturali e consecutivi, prima della data fissata per l'assemblea. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione dei punti all'ordine del giorno e l'indicazione del luogo e dell'ora ove si terrà l'assemblea in prima ed in seconda convocazione.

In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o, qualora ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti, per scrutinio segreto. L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo avviene a scrutinio segreto.

Le delibere assembleari vengono trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee degli associati.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei partecipanti alla stessa (sia in prima che in seconda convocazione) ed è composto da 3 (tre) consiglieri che restano in carica per due anni.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo deve eleggere, al proprio interno, il Presidente dell'Associazione. Il primo Presidente viene nominato dagli associati in sede di costituzione dell'Associazione.

I membri del Consiglio Direttivo non potranno pretendere per l'ufficio svolto alcun compenso o rimborso da parte dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente, o la maggioranza dei propri membri lo ritenga necessario, delibera a maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal più anziano dei Consiglieri presenti.

Al Consiglio Direttivo è demandato il compito di:

I) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati;

II) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;

III) deliberare circa l'ammissione o l'espulsione degli associati

IV) determinare l'ammontare delle quote associative annue e le modalità di versamento delle stesse; ovvero determinare, per alcune categorie di associati, l'esonero del versamento della quota a fronte di attività prestate dagli stessi a favore dell'associazione.

V) redigere i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

VI) deliberare in ordine alla stipula di atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

VII) svolgere tutte le altre funzioni necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma legale. Egli convoca e presiede l'Assemblea Ordinaria ed il Consiglio Direttivo, sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili ed il registro degli associati. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Impiego dei fondi

Le somme che verranno ricavate dall'Associazione verranno impiegate esclusivamente per far fronte alle cure sanitarie necessarie a FABIO MURONI e per far fronte alle spese di assistenza dello stesso, o ad altri soggetti che si trovano in condizioni di svantaggio fisico, con le forme e nei modi che verranno, di volta in volta, stabiliti a maggioranza dal Consiglio Direttivo.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 6 - Esercizio sociale

L'esercizio si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il Bilancio (rendiconto economico finanziario), da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 7 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto al voto.

L'eventuale patrimonio residuo verrà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 8 - Modifiche all'atto costitutivo

Le modifiche al presente atto costitutivo potranno essere apportate dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto al voto.

f.to. GIUSEPPINA PALA

f.to. VITTORIO MURONI

f.to. MOCCHI WALTER

f.to. PATRIZIA CODECASA Notaio

Copia conforme all'originale mio rogito ed allegato col quale collazionata concorda